ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 (AC 3120)
Contributo dell'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)

Chi siamo

L'**Istituto Nazionale Revisori Legali** (INRL) è **l'unico ente rappresentativo a livello nazionale della professione di Revisore Legale** e opera con l'obiettivo di tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, promuovendo al contempo il riconoscimento, la qualificazione e la valorizzazione del ruolo dei revisori legali nel sistema economico e produttivo del Paese.

Attraverso una rete capillare di circa cento delegazioni provinciali, l'Istituto assicura una presenza diffusa sul territorio nazionale e mantiene un costante rapporto con i professionisti, le istituzioni e gli interlocutori del sistema economico e professionale.

L'Istituto promuove iniziative di formazione e aggiornamento professionale a favore degli iscritti, contribuisce alla diffusione di una cultura della legalità e della trasparenza nella gestione d'impresa e partecipa al confronto con le istituzioni, il Parlamento e le altre rappresentanze professionali ed economiche sui provvedimenti che incidono sull'esercizio della professione e sul sistema dei controlli societari.

L'attività dei Revisori Legali

La Revisione Legale dei conti è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2010, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come successivamente modificata dalla direttiva 2014/56/UE. L'esercizio della professione è subordinato all'**iscrizione nel Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze**, cui si accede previo possesso di un titolo di laurea in discipline economiche, giuridiche o affini, lo svolgimento di un tirocinio triennale e il superamento di un esame di idoneità professionale. Gli iscritti sono inoltre tenuti all'obbligo di formazione continua e sono soggetti al sistema pubblico di controllo della qualità e di vigilanza, affidato al MEF e, per gli enti di interesse pubblico, alla Consob.

I Revisori Legali rappresentano un presidio essenziale di affidabilità per l'intero tessuto produttivo: svolgono la revisione legale dei conti nelle società di capitali, ricoprono gli incarichi di sindaco e di revisore unico nelle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, operano come organo di controllo negli enti del Terzo settore e come revisori dei conti negli enti locali e nelle società a partecipazione pubblica. Si tratta, in larga parte, di professionisti che affiancano quotidianamente le piccole e medie imprese nella corretta tenuta della contabilità, nella redazione del bilancio di esercizio e nella verifica della sua attendibilità.

Considerazioni sull'AC 3120

L'INRL accoglie con favore il provvedimento in oggetto, riconoscendone la rilevanza nell'ambito del processo di aggiornamento del quadro normativo volto a promuovere un mercato più efficiente, competitivo e trasparente, nonché a favorire il rafforzamento della qualità dei servizi professionali e delle garanzie a tutela degli operatori economici e degli utenti.

In tale contesto, l'INRL ritiene che il DDL possa rappresentare un'importante occasione per valorizzare il ruolo della revisione legale e intende pertanto sottoporre all'attenzione del Parlamento una proposta di intervento, finalizzata a integrare e perfezionare il testo del disegno di legge, nella prospettiva di una maggiore qualificazione della professione e di un rafforzamento delle condizioni di concorrenza e di tutela della fede pubblica.

Proposta di intervento sull'articolo 13 - Estensione ai Revisori Legali della legittimazione a curare gli adempimenti telematici presso il Registro delle imprese

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sull'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, al fine di **estendere agli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro la possibilità di curare, su incarico dei soggetti obbligati, una serie di adempimenti telematici presso il Registro delle imprese**, tra cui il deposito dei bilanci di esercizio e dei relativi documenti, nonché la richiesta di iscrizione degli atti societari per i quali la legge non prevede espressamente l'intervento del notaio.

Occorre ricordare che, nella formulazione vigente, l'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge n. 340 del 2000 **riserva tale facoltà esclusivamente agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**. Una legittimazione che, pur non configurando una riserva di attività professionale in senso proprio, ha determinato nei fatti un **regime di esclusiva in favore di un'unica categoria** per lo svolgimento di adempimenti di natura essenzialmente tecnico-documentale, che non richiedono competenze ulteriori rispetto a quelle già possedute da altri professionisti dell'area economico-contabile.

Con l'articolo 13 il legislatore prende atto che tale esclusiva non trova più adeguata giustificazione e apre per la prima volta ad un'altra categoria professionale. L'intervento normativo persegue una **condivisibile finalità di ampliamento della platea dei professionisti legittimati** a svolgere tali attività, in un'ottica di semplificazione amministrativa, riduzione degli oneri a carico delle imprese e rafforzamento della concorrenza tra le categorie professionali.

In tale prospettiva, si ritiene pertanto opportuno **estendere la medesima legittimazione anche agli iscritti al Registro dei Revisori Legali**.

Sarebbe infatti difficilmente comprensibile che, nel momento in cui si supera l'esclusiva riconosciuta ai commercialisti, l'ampliamento venga limitato a una sola ulteriore categoria, lasciando esclusi proprio i professionisti che sui bilanci esercitano istituzionalmente la funzione di controllo. Una scelta che finirebbe per **sostituire un'esclusiva con un'altra, più ampia ma ugualmente non motivata**, in contrasto con la stessa *ratio* pro-concorrenziale del provvedimento.

I Revisori Legali possiedono competenze specialistiche in materia di contabilità, bilancio, informativa economico-finanziaria e diritto societario, maturate attraverso percorsi di formazione e qualificazione professionale e consolidate nell'esercizio delle attività di revisione e controllo. Si tratta di competenze direttamente attinenti alla natura degli adempimenti disciplinati dall'articolo 31 citato, in particolare con riferimento alla trasmissione dei bilanci di esercizio e alla verifica della conformità della documentazione agli originali conservati presso le società.

Il paradosso è evidente: **il revisore legale è il professionista che redige la relazione di revisione sul bilancio ma non è legittimato a curarne la trasmissione telematica** per conto della società. Ne consegue che le imprese che si avvalgono di un revisore legale non iscritto ad altri albi sono oggi costrette a rivolgersi a un ulteriore professionista per un adempimento meramente esecutivo, con una duplicazione di incarichi e di costi che grava soprattutto sulle realtà di minori dimensioni.

L'inclusione dei Revisori Legali tra i soggetti legittimati risponderebbe, pertanto, a un principio di coerenza e uniformità del sistema, riconoscendo anche a questa categoria professionale la possibilità di valorizzare le proprie competenze nell'ambito degli adempimenti societari e amministrativi.

La proposta non introduce nuovi oneri amministrativi né modifica la natura degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ma si limita ad ampliare il perimetro dei professionisti legittimati al loro svolgimento, in coerenza con le finalità pro-concorrenziali dell'intervento legislativo.

Proposta emendativa

Articolo 13

Al comma 1, dopo le parole: «all'albo dei consulenti del lavoro» aggiungere le seguenti: «ovvero al Registro dei Revisori Legali».

AC 3120, Art. 13 – Testo DDL	AC 3120, Art. 13 – Proposta emendativa
1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» sono inserite le seguenti: «nonché all'albo dei consulenti del lavoro».	1. All'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: «dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» sono inserite le seguenti: «nonché all'albo dei consulenti del lavoro **ovvero al Registro dei Revisori Legali**».